



COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

(Città metropolitana di Roma Capitale)

Ordinanza N.
Data di registrazione

120
27/08/2026

OGGETTO: **FESTA DELLA MADONNA DEL LAGO DEL 29 AGOSTO 2026, PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE LEONE XIV - DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA SANTA MESSA E DELLE SUCCESSIVE PROCESSIONI, RELIGIOSA LACUALE E SU STRADA.**

VISTA l'istanza presentata da Don Tadeuszian Rozmus, in qualità di legale rappresentante della Parrocchia Pontificia di San Tommaso da Villanova e Maria SS. del Lago, acquisita al protocollo comunale n. 22722/2026, relativa all'autorizzazione per lo svolgimento di attività in acque interne nell'ambito della Festa della Madonna del Lago del 29 agosto 2026;

VISTO il programma divulgativo della Festa della Madonna del Lago, che prevede alle ore 18:00 la Santa Messa presso la Chiesa della Madonna del Lago, presieduta da Sua Santità Papa Leone XIV, e, a seguire, la processione in onore della Madonna del Lago presieduta dal Santo Padre;

VISTA la Sintesi del Piano di sicurezza della Processione Madonna del Lago 2026, acquisita al protocollo comunale n. 22175/2026, recante l'individuazione dell'area di imbarco presso lo stabilimento "Tropicana", del tragitto della processione nautica e terrestre e dell'area di approdo presso lo stabilimento "Giorgio's Beach", nonché le misure di delimitazione e protezione dei percorsi;

VISTA la nota della Questura di Roma - Ufficio di Gabinetto, acquisita al protocollo comunale n. 22478/2026, con la quale è stato convocato per il 26 agosto 2026 il tavolo tecnico interforze dedicato agli aspetti connessi alla partecipazione di Sua Santità Papa Leone XIV ai festeggiamenti della Madonna del Lago;

VISTA la determinazione n. 486 del 27 agosto 2026, acquisita al protocollo comunale n. 22764/2026, recante l'autorizzazione unica allo svolgimento della manifestazione temporanea di pubblico spettacolo ed evento religioso e culturale denominata "Festa della Madonna del Lago 2026", con le relative prescrizioni di safety e security;

VISTA l'ordinanza n. 1/2026 della Città Metropolitana di Roma Capitale, acquisita al protocollo comunale n. 22791/2026 e registrata in uscita al prot. CMRC-2026-0199547 del 27 agosto 2026, con la quale, per il giorno 29 agosto 2026 dalle ore 18:00 e sino alla conclusione della processione religiosa, sono temporaneamente interdette nello specchio d'acqua del Lago Albano le attività di navigazione, ancoraggio e sosta di qualunque unità, anche non a motore, nonché le attività di balneazione, immersione e pesca, fatte salve le unità in uso agli organizzatori e quelle addette alla vigilanza e al soccorso;

VISTO il cronoprogramma operativo richiamato nella determinazione n. 486/2026, che prevede l'attivazione dei presidi alle ore 15:00, la cessazione delle attività sportive sul bacino lacustre entro le ore 17:30, la Santa Messa dalle ore 18:00 alle ore 19:00, il trasferimento pedonale verso l'imbarco dalle ore 19:00 alle ore 19:30, la processione nautica e terrestre dalle ore 19:30 alle ore 20:00 e le successive fasi di sbarco, benedizione e conclusione dei festeggiamenti;

VISTA la richiesta acquisita al protocollo comunale n. 22788/2026, relativa alla riserva di n. 15 posti per le persone con disabilità presso il parcheggio S.I.S. in Via Spiaggia del Lago;

CONSIDERATO che la presenza del Santo Padre e la prevedibile, eccezionale affluenza di fedeli e visitatori richiedono una disciplina temporanea della circolazione e della sosta nelle strade e nelle aree interessate dalla manifestazione e dal dispositivo di sicurezza;

RITENUTO necessario istituire divieti di transito e di sosta, riservare apposite aree ai veicoli delle Autorità e individuare i parcheggi destinati al pubblico, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, l'accessibilità dei mezzi di soccorso e il regolare svolgimento dell'evento;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e le successive direttive in materia di safety e security nelle pubbliche manifestazioni;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il decreto del Sindaco n. 14 del 14/07/2026, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Comandante Reggente della Polizia Locale di Castel Gandolfo e la responsabilità del servizio competente;

ORDINA

Per motivi di sicurezza della circolazione e di tutela della pubblica incolumità, di istituire **dalle ore 15:00 del giorno 29/08/2026 e comunque fino a cessate esigenze:**

- il divieto di transito veicolare "eccetto autorizzati" e residenti in Via Spiaggia del Lago nel tratto compreso tra l'intersezione con Vicolo del Montanaccio e il civico 17B;
- il divieto di sosta con rimozione ambo i lati in Via Spiaggia del Lago nel tratto compreso tra l'intersezione con Vicolo del Montanaccio e il civico 17B;
- il divieto di sosta con rimozione sugli stalli in Piazzale Luciano Toti;
- la riserva dell'area di parcheggio messa a disposizione dallo Sporting Club Saroli esclusivamente ai veicoli delle Autorità e agli altri veicoli muniti di specifico contrassegno o preventivamente autorizzati nell'ambito del dispositivo di sicurezza;
- Il divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e metallo le cui proprietà potrebbero, se lanciate o frantumate, configurarsi come armi improprie atte all'offesa della persona e quelle in contenitori di plastica obbligatoriamente prive del tappo di chiusura;
- L'obbligo da parte di ogni esercizio pubblico di servire al banco bevande e alimenti in contenitori di carta e/o di plastica;
- Vietare a tutte le attività commerciali ubicate nell'area del Lago Albano ricadente nel territorio comunale di Castel Gandolfo la vendita di oggetti la cui forma possa rappresentare un pericolo per l'incolumità delle persone, in particolare se acuminata, tagliente, contundente o facilmente utilizzabile come arma;
- Per tutta la durata della manifestazione, l'interdizione al pubblico delle terrazze afferenti le attività commerciali in Via Spiaggia del Lago, "Vista", "Blanco" e "Birrodrome".

- Che la sosta dei veicoli dei partecipanti e del pubblico sia consentita esclusivamente nelle seguenti aree, nel rispetto della segnaletica e delle indicazioni impartite dagli organi di polizia: Parcheggio S.I.S. Via Spiaggia del Lago; Parcheggio Piazzale Giochi Olimpici; Parcheggio playground Via Dei Pescatori; Parcheggio lungo Via Dei Pescatori; Parcheggio area 11 Scogli di fronte Angolo Verde Via dei Pescatori. Parcheggio Lagolandia.
- Divieto di sosta con rimozione forzata presso il parcheggio S.I.S. in Via Spiaggia del Lago per n. 15 stalli da riservare ai veicoli a servizio di persone disabili.

Per motivi di sicurezza della circolazione e di tutela della pubblica incolumità, di istituire **dalle ore 14:00 del giorno 28/08/2026 alle ore 22:00 del giorno 29/08/2026 e comunque fino a cessate esigenze:**

- il divieto di sosta con rimozione forzata in Via dei Pescatori, nell'intera area del parcheggio in località Porticciolo;

Sono esclusi dai divieti di transito, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e secondo le indicazioni degli organi di polizia:

- a. i veicoli delle Forze di polizia, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, del soccorso sanitario e della Protezione Civile impegnati in servizio;
- b. i veicoli al seguito del Santo Padre e quelli inseriti nel dispositivo ufficiale di sicurezza;
- c. i veicoli muniti di specifico contrassegno o preventivamente autorizzati, nei limiti e secondo i percorsi stabiliti dagli organi di polizia;
- d. i veicoli utilizzati per comprovate emergenze, nei limiti consentiti dalle condizioni di sicurezza.

DISPONE

1. che il competente ufficio comunale provveda alla posa della prescritta segnaletica stradale almeno quarantotto ore prima dell'inizio dei divieti di sosta e adotti ogni ulteriore misura necessaria per dare esecuzione alla presente ordinanza;
2. che gli organi di polizia possano disporre chiusure a vista, deviazioni, filtraggi, anticipazioni, posticipazioni o rimodulazioni temporanee delle misure previste, in relazione alle concrete esigenze di ordine, sicurezza, emergenza e soccorso;
3. che l'organizzatore assicuri adeguata informazione preventiva al pubblico, ai residenti e agli operatori interessati;
4. la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune;
5. la trasmissione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, alla Questura di Roma, al Commissariato di P.S. di Albano Laziale, all'Arma dei Carabinieri, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, alla Polizia Metropolitana, ai Vigili del Fuoco, al servizio di soccorso sanitario, alla Protezione Civile, alla Parrocchia Pontificia di San Tommaso da Villanova e Maria SS. del Lago, allo Sporting Club Saroli, al Vista S.R.L.S.;

AVVERTE

- che, in considerazione dell'importanza dell'evento, si consiglia ai partecipanti di indossare un abbigliamento consono e rispettoso della manifestazione;
- che i veicoli lasciati in sosta in violazione dei divieti saranno rimossi ai sensi del Codice della strada;
- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza;

- che avverso il presente provvedimento, in relazione alla natura della contestazione, sono ammessi i rimedi previsti dall'articolo 37, comma 3, del Codice della strada e dall'articolo 74 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni;
- che il responsabile del procedimento è il Comandante reggente della Polizia Locale di Castel Gandolfo, Dott.ssa Cintya De Rossi, con recapito presso il Comando in Via Michelangelo n. 4, pec: vicastelgandolfo@pec.it.

PRESCRIVE

La trasmissione all' Ufficio Messi del Comune di Castel Gandolfo per la pubblicazione all'albo pretorio e gli adempimenti di competenza con notificazione a:

- Prefettura di Roma – Segreteria Capo Gabinetto segreteriaicapogab.pref_roma@interno.it
- Questura di Roma – Ufficio di Gabinetto – dipps172.00f0@pecps.poliziadistato.it;
- Commissariato della P.S. di Albano Laziale: dipps172.5100@pecps.poliziadistato.it;
- Compagnia Stazione Carabinieri di Castel Gandolfo: trm23830@pec.carabinieri.it;
- Stazione Carabinieri Ville Pontificie di Castel Gandolfo: trm23734@pec.carabinieri.it;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza – rm0760007@pec.gdf.it;
- Responsabile Area II Tecnica: tecnico@comune.castelgandolfo.rm.it;
- Gruppo comunale di Protezione Civile - gruppoprotciv@comune.castelgandolfo.rm.it;
- Polizia Locale di Albano Laziale: polizia.locale@pec.comune.albanolaziale.rm.it;
- Ditta Schiaffini TPL – info@pec.schiaffini.com;
- Direzione Ville Pontificie di Castel Gandolfo – ville.pontificie@scv.va;
- Ville Pontificie e Giardini Barberini – accoglienza.villepontificie@scv.va;
- Al 118 – direttoreroma@ares118.it;
- Al 115 – polomarino.roma@cert.vigilidelfuoco.it;
- Formula Ambiente S.p.A. – castelgandolfo@formulambiente.it ;
- Esercenti e gestori gli esercizi pubblici, le attività commerciali, artigianali e ricettive del Lago.

Comandante Reggente
CINTYA DE ROSSI / ArubaPEC S.p.A.